



---

Corte III  
C-4687/2008  
{T 0/2}

## **Sentenza del 21 novembre 2008**

---

Composizione

Giudici: Francesco Parrino (presidente del collegio),  
Franziska Schneider, Johannes Frölicher;  
Cancelliere: Dario Croci Torti

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
patrocinato dal Sindacato UNIA, via Canonica 3,  
casella postale 5650, 6901 Lugano,  
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli  
assicurati residenti all'estero UAIE,**  
avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,  
1211 Ginevra 2,  
autorità inferiore

---

Oggetto

Assicurazione invalidità (decisione del 9 giugno 2008)

**Ritenuto in fatto e considerato in diritto che:**

mediante decisione del 9 giugno 2008, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha comunicato a A.\_\_\_\_\_, cittadino italiano, nato il \_\_\_\_\_ che, in seguito a procedura di revisione, la rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità di cui era al beneficio dal 1° aprile 2004, sarebbe stata soppressa a far tempo dalla fine del mese che segue l'intimazione della decisione stessa;

con gravame del 14 luglio 2008, A.\_\_\_\_\_, regolarmente rappresentato dal sindacato UNIA di Lugano, ha chiesto, in sostanza, l'annullamento del summenzionato provvedimento amministrativo e, di conseguenza, il ripristino del suo diritto a percepire la rendita intera AI;

chiamato a pronunciarsi sul merito del ricorso, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità del Cantone Ticino ha sottoposto l'incarto al proprio consulente medico, Dott. Erba, il quale, nella sua relazione del 3 novembre 2008, ha proposto di far eseguire accertamenti completivi approfonditi, ossia un esame reumatologico completo che tenga conto dell'incidenza debilitante delle affezioni post-infortunistiche e quelle che non rilevano invece dall'infornuto;

l'amministrazione AI cantonale, nella sua risposta di causa del 3 novembre 2008, propone, in via principale, di rinviarle l'incarto al fine di completare l'istruttoria ed emanare una nuova decisione impugnabile;

nelle sue osservazioni ricorsuali del 12 novembre 2008, l'UAIE propone anch'essa di accogliere parzialmente il ricorso e di rinviarle l'inserto di causa onde procedere a nuovi accertamenti sanitari;

in data 18 novembre 2008, il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al Sindacato UNIA, per conoscenza, le osservazioni dell'UAIE e dell'amministrazione AI cantonale, così come copia delle annotazioni del medico del 3 novembre 2008;

in virtù dell'art. 31 della Legge federale sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS

172.021) emanate dalle autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF, riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF;

in particolare, le decisioni rese dall'UAIE concernenti l'assicurazione per l'invalidità possono essere portate innanzi al TAF conformemente all'art. 69 cpv. 1 lett. b della Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 (LAI, RS 831.20);

secondo l'art. 59 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA, RS 830.1) ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla sua modificazione: queste condizioni sono adempiute nella specie;

il ricorso è tempestivo ed ossequioso dei requisiti minimi prescritti dalla legge (art. 60 LPGA e 52 PA);

il gravame è dunque ricevibile ed è pertanto necessario entrare nel merito;

ora, al modo di procedere proposto dall'amministrazione è opportuno prestare adesione visto che le indagini specialistiche appaiono indispensabili, i pareri essendo in contrasto fra di loro (sull'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti cfr. art. 49 b PA);

è quindi indispensabile eseguire quanto richiesto per determinare lo stato di salute effettivo di A.\_\_\_\_\_ e per esaminare in maniera più dettagliata se quest'ultimo possa ancora esercitare un'attività lucrativa e, se del caso, in quale misura;

in tali circostanze il ricorso deve essere parzialmente accolto, la decisione impugnata annullata e la causa rinviata all'ufficio AI intimato in virtù dell'art. 61 PA, perché completi l'istruttoria ed emani una nuova decisione impugnabile;

non vengono prelevate spese;

in base all'art. 64 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato;

visti gli atti di causa e la memoria di ricorso, si giustifica riconoscere alla parte ricorrente un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'autorità inferiore.

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che, annullata l'impugnata decisione del 9 giugno 2008, gli atti sono rinviati all'Ufficio AI intimato perché proceda ai sensi dei considerandi e statuisca di nuovo.

**2.**

Non si prelevano spese processuali.

**3.**

Alla parte ricorrente viene riconosciuta un'indennità per spese ripetibili di Fr. 700.-, la quale viene posta a carico dell'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero.

**4.**

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. AI )
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Berna

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Francesco Parrino

Dario Croci Torti

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono adempiute le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: